

24 MAG. 2021

AULA 'B'



14195/21

Oggetto

ESSE ESEZIONE SENTENZA SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 19210/2018

SEZIONE LAVORO

Cron. 14195

Composta dagli Ill.mi Sigc.ri Magistrati:

Dott. LUCIA TRIA

- Presidente - Ud. 28/01/2021

Dott. AMELIA TORRICE

- Consigliere - PU

Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO

- Consigliere -

Dott. CATERINA MAROTTA

- Consigliere -

Dott. ROBERTO BELLE'

- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19210-2018 proposto da:

MINISTERO X

, in

persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO  
presso il cui Ufficio domicilia in ROMA, alla VIA DEI  
PORTOGHESI n. 12;

- ricorrente -

contro

MR , elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA ROSAZZA n.32, presso lo studio dell'avvocato UGO  
DE LUCA, rappresentato e difeso dagli avvocati SANDRO

2021

393

MATINO, BARBARA TAURINO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 572/2018 della CORTE D'APPELLO  
di LECCE, depositata il 18/04/2018 R.G.N. 1175/2017;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. ROBERTO  
BELLE';

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Dott.  
ROBERTO MUCCI visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L.  
28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni  
nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato  
conclusioni scritte.

**FATTI DI CAUSA**

1.

La Corte d'Appello di Lecce ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Ministero X, nelle forme di cui all'art. 1, comma 58, L. 92/2012, avverso la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale era stata accolta l'impugnativa del licenziamento disciplinare intimato dal Ministero X nei confronti del proprio dipendente RM.

La Corte territoriale riteneva che la comunicazione della sentenza di primo grado effettuata in cancelleria al funzionario incaricato della difesa in quella sede del Ministero fosse regolare e giustificasse quindi il decorso del termine per il reclamo, in quanto non poteva operare la norma dell'art. 16, co. 6 del d.l. 179/2012, conv. con mod. in L. 221/2012, mancando, nel c.d. Reginde, l'indirizzo Pec del medesimo funzionario e risultando errato l'indirizzo Pec di altro funzionario parimenti incaricato della difesa. Riteneva altresì la Corte che non fosse fondato l'assunto del Ministero secondo cui la notificazione avrebbe dovuto essere eseguita presso l'indirizzo Pec dell'Amministrazione, indicato nel processo di primo grado.

Da altro punto di vista la Corte di merito riteneva che la conoscenza derivata alla P.A. dalla successiva e documentata estrazione di copia conforme della sentenza da impugnare, consentisse di far decorrere i termini per l'impugnazione i quali, anche prendendo come *dies a quo* quella data, erano stati comunque superati.

2.

Il Ministero X ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del M.

3.

La causa, dapprima avviata alla trattazione presso la sezione di cui all'art. 376, co.1, c.p.c., veniva da tale sezione trasmessa alla sezione ordinaria, ai sensi dell'art. 380-bis, u.c., c.p.c. ritenendone il valore nomofilattico sotto il profilo processuale.

In esito all'entrata in vigore dell'art. 8, co. 23-bis d.l. 137/2020 conv. con mod. in L. 176/2020, nonostante fosse stata già fissata pubblica udienza, si dava corso alla trattazione nelle forme camerali, venendo rigettata, in quanto tardiva, l'istanza di trattazione orale presentata dal controricorrente.

Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Il controricorrente poi depositato memoria.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.

Con il primo motivo il Ministero denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 16, co. 6, 7 e 12 d.l. 179/2012, conv. con mod. in L. 221/2012, nonché dell'art. 1, co. 58 e 61, L. 92/2012 e dell'art. 327 c.p.c., rilevando che la norma prevede la comunicazione per gli enti difesi con funzionari esclusivamente a mezzo Pec, sottolineando altresì la presenza in Reginde dell'indirizzo Pec del Ministero, peraltro indicato anche nell'atto di costituzione in giudizio di primo grado.

Il secondo motivo afferma, sempre ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 159 e 327 c.p.c., nonché dell'art. 1, co. 58 e 61, L. 92/2012, osservando che l'estrazione della copia della sentenza ad opera della parte non comporterebbe il raggiungimento dello scopo e quindi non sanerebbe la nullità dell'omessa notificazione via Pec.

2.

I due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

3.

Come è noto, ai sensi dell'art. 1, co. 58 L. 92/2012, il reclamo avverso la sentenza di primo grado che decide sull'impugnativa del licenziamento secondo il c.d. rito Fornero, «*si propone con ricorso da depositare, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore*», risultando invece proponibile, in mancanza di valida o efficace comunicazione o notificazione, nel termine c.d. "lungo", di cui all'art. 327, co. 1, c.p.c.

Non risultando la notificazione della sentenza, il tema è dunque quello della comunicazione di essa, nel caso particolare in cui nel giudizio di primo grado il Ministero si sia difeso mediante funzionari, come consentito dall'art. 417-bis, co. 2, c.p.c.

Per costante giurisprudenza, in tali casi, «*la notifica della sentenza di primo grado ai fini del decorso del termine di impugnazione va effettuata allo stesso dipendente; la citata norma, infatti, va interpretata nel senso che essa attribuisce al dipendente di cui l'amministrazione si sia avvalsa tutte le capacità connesse alla qualità di difensore in tale giudizio, ivi compresa quella di ricevere la notificazione della sentenza, ancorché tale atto si collochi necessariamente in un momento successivo alla conclusione del giudizio stesso*

» (Cass. 22 febbraio 2008, n. 4690 e successive sempre conformi, tra cui Cass. 26 ottobre 2017, n. 25483 e Cass. 16 settembre 2016, n. 18154).

3.1

Tale giurisprudenza, tuttavia, *ratione temporis* non ha potuto considerare le disposizioni dell'art. 16, d.l. 179/2012 cit.

In particolare, la norma, al co. 4, prevede che «nei procedimenti civili (...), le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».

Al co. 7, ultima parte, è poi previsto che «tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12».

Comma 12 in forza del quale «al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati».

La norma ha infine ricevuto una recente integrazione, qui non applicabile *ratione temporis*, ma da tenere presente ai fini interpretativi. L'art. 289, co. 1, lett. a) d.l. 76/2020, conv., con mod. in L. 120/2020, ha infatti stabilito che «all'articolo 16, comma 12, al primo periodo, le parole "entro il 30 novembre 2014" sono soppresse e, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio».

L'art. 16, co. 13, sia nella versione originaria, sia in quella modificata con il d.l. 76 cit., regolamentano altresì le modalità di comunicazione allorquando manchino le indicazioni di cui al comma 12, nel senso che esse vanno effettuate mediante deposito in cancelleria oppure nelle forme ordinarie, a seconda che la mancanza dell'indirizzo elettronico sia dovuta o meno a causa non imputabile al destinatario. Ma si tratta di particolarità che, secondo quanto si dirà di seguito, finiscono per non essere qui rilevanti.

### 3.2

In effetti il collegio ritiene che la previsione di cui all'art. 16, co. 7, con riferimento alle comunicazioni e notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio mediante propri dipendenti, stabilendo che esse siano da eseguirsi «esclusivamente» per via telematica presso gli indirizzi di posta elettronica comunicati ai sensi del comma 12, allorquando essi siano disponibili, superi l'orientamento giurisprudenziale in ordine idoneità della comunicazione o notificazione ai funzionari e renda nulle le comunicazioni non eseguite presso l'indirizzo individuato dalla normativa sopravvenuta.

Non vi è dubbio che le comunicazioni interne al grado processuale, se effettuate con altre modalità presso il funzionario delegato alla difesa della P.A. consentono la sanatoria per raggiungimento dello scopo, ogni qual volta risulti la piena conoscenza del contenuto dell'atto da parte del medesimo.

Ciò in quanto esse hanno riguardo ad un'attività da svolgere a cura del medesimo dipendente, sicché non avrebbe senso opinare altrimenti.

Tale conclusione non può invece valere per le comunicazioni (o notificazioni) riguardanti il provvedimento finale di un processo di primo grado, per cui sia consentita la difesa a mezzo funzionari, che abbiano effetto riguardo alla impugnativa di tale provvedimento, in quanto essa non può essere condotta dai funzionari.

Del resto, l'indirizzo di cui all'art. 16, co. 12, già nel testo originario e qui da applicare, non è indirizzo di un funzionario incaricato della difesa in uno specifico giudizio, ma è indirizzo generale dell'Amministrazione di riferimento ed anche gli ulteriori indirizzi poi introdotti dal d.l. 76 cit. non riguardano singoli funzionari delegati alla difesa in una data causa, ma "specifiche aree organizzative omogenee" e dunque la P.A. in quanto tale, individuata attraverso propri uffici.

Pertanto, l'unificazione delle comunicazioni e notificazioni presso l'indirizzo di cui all'art. 16, co. 12, avendo riguardo, sia nel testo qui applicabile *ratione temporis*, sia in quello ora integrato dal d.l. 76/2020, a indirizzi Pec specificamente indicati nel registro (e, con il d.l. 76 cit., quando si tratti di costituzione mediante dipendenti, in un'apposita sezione di esso) non consente,

per gli effetti preclusivi che derivano dalla conseguente applicazione del termine c.d. "breve", di ragionare in termini di raggiungimento dello scopo in ragione della circostanza che le comunicazioni o notificazioni siano state fatte, con qualunque modalità, al funzionario delegato alla difesa nel singolo giudizio.

Infatti, la necessità di interpretare restrittivamente la norma in tema di decadenza dall'impugnazione, già analogamente valorizzata da questa Corte allorquando ha negato che nel rito c.d. Fornero la lettura in udienza del provvedimento decisorio potesse tenere luogo della sua comunicazione (Cass. 26 luglio 2018, n. 19862) esclude la possibilità di individuare un momento di decorrenza diverso da quello che scaturisce da una comunicazione effettuata nel rispetto delle forme telematiche specificamente individuate dalla legge, allorquando la P.A. si sia difesa in primo grado mediante propri funzionari e non con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

### 3.3

Ciò posto, nel caso di specie il Ministero afferma che il proprio indirizzo "dgpersonale.div7@pec.X.gov" sarebbe stato presente nel c.d. "Reginde" (*rectius*, nel registro ministeriale degli indirizzi della P.A. di cui all'art. 16, co. 12, cit.).

Il controricorrente, nella memoria finale, contesta che tale indirizzo corrispondesse a quello comunicato ai sensi dell'art. 16, co. 12, che invece, afferma, sarebbe stato "dgpersonale.div3@pec.X.gov".

L'affermazione della non reperibilità della P.A. all'indirizzo della "div3" desta qualche perplessità, in quanto tra gli allegati al documento 3 prodotto nel giudizio di cassazione risulta una schermata del PST che riporta quell'indirizzo come inherente al Ministero X, indicandolo come "attivo".

In ogni caso, è pacifico che un indirizzo del Ministero X nel registro di cui all'art. 16, co. 12, vi fosse e dunque, per quanto sopra detto, era presso lo stesso che andava fatta la comunicazione utile a fini impugnatori.

### 3.4

Né, a sanare la nullità e comunque ad integrare la fattispecie comunicatoria ed a far decorrere il termine per il reclamo poteva valere il rilascio di copia autentica, profilo su cui si radica la seconda *ratio decidendi* della sentenza impugnata.

*dest. notaricia di*  
L'incertezza rispetto alla persona ~~con~~ tale rilascio avvenne non consentirebbe comunque di avvalersi dell'orientamento di Cass. 1 giugno 2017, n. 13858 o Cass. 3 gennaio 2019, n. 1, secondo cui il rilascio di copia a persona individuata e riferibile al destinatario sanerebbe il mancato rispetto delle forme di comunicazione formale (v. per la necessità di una rigorosa pertinenza della

comunicazione al soggetto destinatario, Cass. 12 giugno 1987, n. 5152, in tema di regolamento di competenza).

Ma in realtà non è questo il punto che rileva in prima battuta nel caso di specie, ove è la stretta tipicità della forma di comunicazione ed il rilievo che essa assume rispetto alla decadenza dall'impugnazione a non consentire che il rilascio di copia sia idoneo al raggiungimento dello scopo della comunicazione quale ora regolata dalla legge, a meno di non avvenire, qualora si tratti di Amministrazioni dello Stato, a favore diretto (come non risulta essere) della competente Avvocatura.

4.

La sentenza resa in sede di reclamo va quindi cassata con rinvio alla medesima Corte d'Appello, in diversa composizione, al fine di celebrare il giudizio di gravame impedito dall'erronea pronuncia di inammissibilità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 28.1.2021.

Il Consigliere est.  
dott. Roberto Bellè

Il Presidente  
dott. Lucia Tria

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Maria Pia Giacoia*  
Il Funzionario Giudiziario  
Depositato in Cancelleria  
oggi, ..... 24 MAG. 2021

Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
*Maria Pia Giacoia*